

N. 00342/2011 REG.PROV.CAU.
N. 03526/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3526 del 2010, proposto da:

.....
rappresentati e difesi dagli avv.
Carmen Cordaro, Francesco Auricchiella, con domicilio eletto presso
Francesco Auricchiella in Catania, via Umberto, 196;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Messina, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata in Catania, via
Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, avente
protocollo n. 12407 notificato a mezzo raccomandata A.R. il
25.10.2010, con il quale è stato revocato il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato domestico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di:

- Ministero dell'Interno;

- Questura di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo esame, il ricorso in epigrafe appare fondato, non sembrando che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/98 sia riconducibile al novero delle condanne ostative all'emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 13 lett. c) del d.l. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09, il quale fa rinvio alle condanne "per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381" del codice di procedura penale;

Ritenuto, infatti, che il delitto di cui al citato art. 14 comma 5-ter, pacificamente non ricadente nell'art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile all'art. 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, è stato sottratto all'ambito operativo della previsione codicistica sull'arresto

facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere l'arresto obbligatorio, all'uopo modificando il comma 5-quinquies del medesimo art. 14 mediante l'art. 1 del d.l. n. 241/04, di tal che la specialità della fattispecie di arresto obbligatorio in esame, trovando una sua autonoma copertura normativa, non pare *sic et simpliciter* assimilabile a quelle che tale copertura trovano negli artt. 380 e 381 c.p.p., con la conseguenza che ad essa neppure sembra potersi estendere il rinvio – di stretta interpretazione – contenuto nel sopra menzionato art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. n. 78/09;

Considerato altresì, sempre sul piano sistematico, che le espulsioni disposte ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del d.lgs. 286/98 rappresentano autonoma causa ostativa all'emersione, a prescindere dal successivo intervento di una condanna penale per violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale;

Ritenuto che tale orientamento, già seguito dalla sezione (cfr. ord. n. 1306 del 13.10.2010 su ricorso n. RG. n. 2833/2010), merita allo stato di essere confermato, nonostante l'esistenza di recenti ed autorevoli decisioni di segno contrario i cui indirizzi non risultano, allo stato, perfettamente univoci, tanto che il Consiglio di Stato, sez. VI, ha rimesso la questione all'Adunanza plenaria (ordinanza 19 gennaio 2011, n. 381 e 21 gennaio 2011, n. 442);

Ritenuto sussistente il pericolo nel ritardo;

Ritenuto, pertanto:

- che la domanda cautelare deve essere accolta – in attesa della

pronuncia dell'Adunanza Plenaria sulla questione - fino alla pubblicazione della sentenza di merito (cfr.: Tar Toscana, II, n. 142/2011);

- che, in considerazione dell'esistenza degli evidenziati contrasti giurisprudenziali in materia, le spese possono essere compensate;

- che va fissata per la trattazione del merito la seconda udienza pubblica del marzo 2013, secondo il calendario che sarà emanato dal Presidente della sezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

accoglie l'istanza di sospensione cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, disponendo che entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza, l'amministrazione resistente, in forza degli effetti conformativi della medesima ordinanza, provveda al rilascio di un permesso di soggiorno con validità provvisoria fino alla pubblicazione della sentenza di merito;

fissa per la trattazione del merito la seconda udienza pubblica di marzo 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo

2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Messina, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

Giuseppa Leggio, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)